**Rapporto (annulla e sostituisce il rapporto del 1° dicembre 2020)**

**7810 Rsost.** 22 dicembre 2020 DFE / DSS / DECS

**della Commissione gestione e finanze**

**sulla mozione del 22 gennaio 2019 presentata da Fabio Badasci e cofirmatari per il Gruppo Lega dei Ticinesi “Tredicesima a tutti gli apprendisti nello Stato e nel parapubblico”**

**(v. messaggio 29 aprile 2020 n. 7810)**

# Cosa si chiede con questa mozione

Con il presente rapporto si intende dare il dovuto riscontro alla mozione del 22 gennaio 2019 presentata da Fabio Badasci e cofirmatari e al relativo Messaggio del Consiglio di Stato del 29.04.2020 in risposta alla stessa Mozione.

Con questa mozione infatti si chiede al Governo di verificare e modificare le proprie normative in modo tale da garantire il riconoscimento della tredicesima mensilità a tutti gli apprendisti impiegati presso l’Amministrazione cantonale (AC) e agli apprendisti attivi in aziende parapubbliche sulla base di un contratto di tirocinio.

# Apprendisti e tredicesima mensilità: la situazione in Svizzera e in Ticino

A livello nazionale infatti non esiste una normativa univoca sul tema del versamento della tredicesima mensilità per gli apprendisti, prevedendo una variabilità in base alle diverse professioni, all’esistenza o meno di Contratti collettivi di lavoro nei diversi settori e delegando nella maggioranza dei casi alle parti contraenti (aziende e giovani in formazione) tale scelta.

In Ticino, il Cantone definisce con precisione, per tutti gli apprendisti in formazione sul suo territorio, sia i salari minimi per professione, che gli orari massimi concessi per il tramite della seguente direttiva della Divisione formazione professionale aggiornata annualmente: <http://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DFP/sportello/2020_Salari_e_orari.pdf> (allegato 1).

In tale documento troviamo inoltre indicato se sia previsto o meno il versamento della tredicesima mensilità.

Come già indicato precedentemente è importante sottolineare come, nel caso in cui in un determinato settore professionale sia in vigore un contratto collettivo (CCL) o un contratto normale di lavoro (CNL) vincolante, l'importo del salario dell'apprendista è quasi sempre stabilito da quest'ultimo, compresa l’erogazione o meno della tredicesima mensilità.

Di fatto quindi, anche in Ticino, il salario minimo dell'apprendista (compreso il diritto o meno alla tredicesima) è determinato in base al settore professionale e dalla presenza o meno di un CCL o di un CNL, senza che vi sia, allo stato attuale delle cose, una differenziazione formalizzata e codificata, a parità di professione, dei salari minimi e quindi del diritto alla tredicesima, degli apprendisti nei settori del parapubblico.

# Situazione degli apprendisti attivi nell’Amministrazione cantonale

Nel merito va ricordata, come importante premessa, che già oggi tutti gli apprendisti attivi presso l’Amministrazione cantonale (AC) sono al beneficio della tredicesima mensilità, come per altro già precisato dall’estensore della mozione e nel Messaggio del Consiglio di Stato, e questo anche nei casi in cui la normativa definita dalle indicazioni cantonali sui salari minimi e orari settimanali massimi applicabili agli apprendisti del Cantone Ticino (vedi allegato 1) non prevedano tredici mensilità.

Tale decisione fa riferimento all’art. 16 lett. g) della LORD, in cui è codificato come il personale in formazione, compresi gli apprendisti, beneficiano dello statuto di "incaricato", statuto che, unitamente al "nominato", sono regolamentati e assoggettati alla LORD, al RDst ed alla LStip.

Il fatto che anche gli apprendisti siano sottoposti a tutti gli effetti alla LORD e alla LStip   
(art. 1 LStip), fa sì, in base all’art. 8 della LStip (che vale sia per i nominati che per gli incaricati), che il salario sia versato in 13 mensilità.

Da qui il pagamento generalizzato a tutti gli apprendisti attivi nell’Amministrazione cantonale, indipendentemente da quanto definito dalla direttiva emanata dalla Divisione della formazione professionale, sui salari minimi e orari settimanali massimi.

# Situazione degli apprendisti attivi negli Enti parastatali finanziati dal Cantone

Ritornando quindi alle sollecitazioni e alle richieste dei mozionanti se, come già ricordato, per gli apprendisti dell’Amministrazione cantonale la tredicesima è già una realtà consolidata e codificata, per quanto riguarda la remunerazione degli apprendisti nel parapubblico non esiste invece questo uso “virtuoso” della tredicesima mensilità per gli apprendisti e questo anche in importanti settori sussidiati dallo Stato, come ad esempio nell’ambito sanitario e sociosanitario finanziati dal Dipartimento della sanità e socialità (DSS).

Nel merito va ricordato che, in diversi settori, come ad esempio quelli sopra ricordati, un cambiamento nella retribuzione degli apprendisti non è di applicazione automatica solo in base ad una decisione del Gran Consiglio, in quanto alcuni di questi Enti parapubblici sono co-finanziati anche dai Comuni, per cui una decisione solo cantonale nel merito non sarebbe in questi casi necessariamente sufficiente per modificare la prassi corrente.

A tutt’oggi, nonostante il Governo abbia annunciato nel suo Messaggio di voler esaminare quanti siano gli apprendisti coinvolti in risposta alla mozione stessa e nonostante le sollecitazioni avanzate all’Amministrazione per avere questi dati, tale dato non è ancora disponibile per questa Commissione.

In tal senso, pur ritenendo fondata l’intenzione, enunciata appunto nel Messaggio, di voler sottoporre la questione generale del versamento della tredicesima mensilità per gli apprendisti del parapubblico alla Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni, con questo Rapporto chiediamo al Consiglio di Stato di promuovere fin da subito, andando nella direzione auspicata dai mozionanti, l’invito agli Enti da esso finanziati (vuoi con sussidi diretti, vuoi attraverso l’attribuzione di mandati di prestazione, ecc.), in collaborazione o meno con i Comuni, ad introdurre la tredicesima mensilità per gli apprendisti in formazione in questi Enti, anche nei casi in cui la stessa non sia prevista dalle associazioni di categoria e dalle indicazioni cantonali nel merito.

🟑 🟑 🟑 🟑 🟑

Fatte queste considerazioni, alla luce di quanto precede e con l’approvazione di questo rapporto, riteniamo accolta la mozione citata, salutando positivamente anche quanto il Governo sta implementando in vista della sua attuazione.

Per la Commissione gestione e finanze:

Anna Biscossa, relatrice

Agustoni - Bang - Bignasca - Bourgoin -

Caprara - Dadò - Durisch - Ferrara - Foletti -

Gianella Alessandra - Guerra - Jelmini -

Pini - Quadranti

Allegata: Tabella salari minimi e orari settimanali massimi applicabili agli apprendisti